N. R.G. 2398/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2398/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso i difensori

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE *Parte_1* :

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/od extracontrattuale dei convenuti nei confronti del signor Pt_1 per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa, per le ragioni in fatto ed in diritto enunciati nel ricorso introduttivo;

- dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in via solidale ovvero per quanto di ritenuta e rispettiva responsabilità, al risarcimento, in favore del signor Pt_1 , di tutti i danni a questi cagionati in conseguenza dei fatti

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

descritti nel ricorso introduttivo, nella misura indicata nella parte espositiva del ricorso introduttivo, secondo i parametri e le indicazioni contenute nella CTU, ovverosia, nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa, all'esito dell'espletata istruttoria.

Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, competenze e spese generali, anche del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre IVA e CPA come per legge."

PARTE CONVENUTA *Controparte_1*

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

- in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda avanzata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;

- sempre nel merito, dichiarare la nullità della CTU medico-legale svolta in sede di istruzione preventiva RG 1199/2020 Tribunale di Bologna;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'asserita male practice sanitaria e conseguente condanna delle parti resistenti al risarcimento del danno venga accertata e determinata la precipua responsabilità in capo ai sanitari Con senza alcuna solidarietà nei confronti dell'altra citata Controparte_4 non sussistendone i presupposti.

Con vittoria di spese e compensi professionali."

Controparte_2 *Controparte_2* E [redacted] E C. [redacted] DI ALESSANDRIA:

"In via principale:
respingere integralmente le domande ex adverso formulate nei confronti dell' [...] Controparte_2 di Alessandria, per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre l'importo dei danni e, conseguentemente, le pretese risarcitorie del ricorrente, in quanto eccessive e sproporzionate".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va premesso che con sentenza non definitiva dell'8.2.2024 è stata dichiarata la responsabilità delle strutture sanitarie convenute per i danni da *malpractice* patiti dall'attore sia sotto il profilo biologico-relazionale, sia sotto quello soggettivo morale.

La causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire presso l'*CP_5* il prospetto dell'indennizzo riconosciuto e versato all'attore in conseguenza dell'invalidità accertata; somme che andranno scomputate dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico.

Preliminarmente va dunque calcolato il danno biologico-relazionale risarcibile, sul quale andrà poi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

effettuato lo scomputo.

Nel caso in esame, va considerato che l'invalidità complessivamente accertata sull'attore deriva da condotte di *malpractice* succedutesi nel tempo e che hanno aggravato l'invalidità preesistente, esito dell'infortunio occorso all'attore. Pertanto, si tratta di liquidare il danno biologico differenziale imputabile a ciascuna delle due strutture. La quantificazione monetaria del c.d. danno differenziale alla salute deve essere effettuata in conformità al criterio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui va stimata dapprima, in punti percentuali, l'invalidità preesistente all'illecito (in questo caso quella che sarebbe comunque conseguita al danno derivante dal sinistro) e poi quella complessiva, risultante cioè dalla somma della menomazione preesistente all'illecito a quella causata dall'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (Cass. 28986/2019; 17555/2020).

Procedendo alla quantificazione del valore monetario del danno da addebitare al [redacted] in ossequio ai suddetti criteri ed in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2021), considerato che il danno permanente attribuito alle inadeguate condotte ravvisate in capo a tale struttura si colloca nella fascia di grado di invalidità dal 10% al 18%, considerata l'età dell'attore al momento del verificarsi dei danni (66 anni), si può liquidare il danno differenziale biologico-relazionale in euro **22.315** (37.599 – 15.284) e il danno soggettivo morale in euro **8.810** (12.784 – 3.974). Quanto al danno da inabilità temporanea, considerate le risultanze della CTU (ITT gg. 30 + ITP al 75% gg. 30 + ITP al 50% gg. 60), può liquidarsi la somma di euro **9.900** (punto base di euro 120,00, considerato il protrarsi per diversi mesi dell'inabilità, con necessità per l'attore di sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimediare all'aggravamento derivante dalla *malpractice*).

Passando alla liquidazione del danno imputabile alla seconda struttura convenuta, tenuto conto che il danno permanente ad essa attribuito è stato stimato dal Collegio peritale **dal 19% compreso al 45% compreso** (considerati i postumi già presenti a seguito dei precedenti trattamenti chirurgici), si può dunque liquidare il danno biologico-relazionale differenziale (tenuto conto dell'età dell'attore di 67 anni) in euro **139.443** (176.489 – 37.046) ed il danno soggettivo morale in euro **75.649** (88.245 – 12.596). In base alle risultanze della CTU, che ha accertato come il prolungamento dell'iter clinico conseguente all'infezione protesica ha comportato un'inabilità temporanea quantificata in ITT gg. 60, ITP al 75% gg. 60, ITP al 50% gg. 120 (cfr. CTU pag. 49), è possibile quantificare il danno da inabilità temporanea in euro **19.800** (punto base fissato in euro 120,00 per le medesime ragioni sopra esposte).

Dagli importi così liquidati vanno scomputate le somme erogate dall' *CP_5* per il danno biologico. Lo scomputo va effettuato tenendo conto del danno proporzionalmente imputabile a ciascuno delle due strutture, come meglio si dirà in seguito.

Essendo stata riconosciuta una rendita, la detrazione dell'importo liquidato dall' *CP_5* va effettuata secondo i seguenti criteri stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. sez. III - 27/09/2021, n. 26117):

- *"...b) occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa (ndr della rendita) riconosciuta destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;

c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:

c') sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;

c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite CP_5 , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;

(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;

(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall CP_5 salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall'CP_5 (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall'CP_5 ".

Nel caso di specie si deve tener conto altresì del fatto che i danni addebitati a ciascuna struttura convenuta sono in aggravamento di danni preesistenti (rispettivamente, per la struttura di Bologna, rispetto ai danni derivati per la caduta in autonomia dell'attore e, per la struttura di Alessandria, rispetto ai danni derivati dagli interventi presso la struttura bolognese). Giova pertanto richiamare quanto espresso dalla medesima pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. civile sez. III - 27/09/2021, n. 26117):

"*Il problema qui in esame può così sintetizzarsi: come si debba quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che:*

a) abbia patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno ("danno-base");

b) abbia patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell'uomo;

c) abbia percepito dall CP_5 un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base più aggravamento).

7.3. Ricorrendo tale ipotesi, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute è unitario. Non esiste infatti una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica"; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.

Da ciò consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di "compartimentare" i pregiudizi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

subiti, per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento.

Dall'altro lato, e converso, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall CP_5 sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.

Criterio corretto sarà invece:

a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito);

b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall CP_5 sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;

c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.

Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero; nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo CP_5 e il danno-base.

Algebricamente, il criterio può così esprimersi:

Se I (minore) DB: il risarcimento dell'aggravamento è dovuto per intero.

Se I (maggiore) DB: l'aggravamento va liquidato con la seguente formula.

DD = Agg - (I - DB).

Dove:

DD è il danno differenziale;

Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno);

I è l'indennizzo pagato dall' CP_5 , capitalizzato coi criteri sopra indicati;

DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito.

In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo CP_5 rispetto al danno-base".

Si passa dunque ad applicare i suddetti principi al caso in esame per effettuare il diffalco della rendita CP_5 , che è stata calcolata considerando il danno globale (vale a dire quale risultante a seguito degli aggravamenti riportati dall'attore a seguito delle *malpractice*), come si desume dal fatto che la menomazione riconosciuta dall' CP_5 è così descritta "*esiti di rimozione PTA per complicanza infettiva periprotesica in esiti di frattura sottotrocanterica femore non più contenuta dai MDS con marcata limitazione funzionale ed instabilità anca omolateral*" e che la rendita è stata aumentata dall'1.2.2020 proprio in ragione dell'aggravamento del grado di menomazione inizialmente riconosciuto (dal 18% al 26%).

Dal prospetto dell' CP_5 acquisito e prodotto dall' Controparte_1 (all. 12), al 7.3.2024 la rendita capitalizzata da versare era pari ad euro 36.529,87 (così ricalcolata dall'1.2.2020 a seguito

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

dell'aggravamento del grado di menomazione riconosciuto del 26%, a fronte del grado di menomazione iniziale del 18% riconosciuto al 4.1.2018) e che i ratei per la quota del danno biologico riscossi fino alla medesima data erano pari ad euro 13.359,25, cui vanno aggiunti euro 762,94 di interessi.

Tenuto conto che l'indennizzo è stato calcolato in considerazione del danno globalmente riconosciuto all'attore e che, a seguito della caduta, si rammenta, l'attore aveva riportato lesioni con postumi valutati dai CTU nella misura del 10%, lo scomputo dell'indennizzo va operato nella misura proporzionale ai danni imputabili a ciascuna struttura, che possono essere stimati, in proporzione al danno globale, rispettivamente nella misura dell'8% a carico dello *Controparte_1* e del 27% a carico dell'altra struttura convenuta. Pertanto, si ritiene di scomputare nella medesima proporzione la quota di indennizzo dell' *CP_5* . E così, calcolata la somma della quota di rendita capitale residua (euro 36.529,87) ed i ratei già riscossi con gli interessi (13.359,25 + 762,94 = 14.122,19, rivalutati in euro 16.367,62), per un ammontare complessivo pari ad euro 52.897,49, può calcolarsi in percentuale quanto decurtare dal risarcimento dovuto dalle singole strutture sanitarie. In particolare, da quanto liquidato per danno biologico a carico dell'*Con* , va decurtato l'importo di euro 4.231,80 (8% di 52.897,49), mentre dal risarcimento liquidato a carico della parte convenuta *[...]* *Controparte_2* di Alessandria va defalcata la somma di euro 14.282,32 (pari al 27% di 52.897,49).

Pertanto, a titolo di danno biologico, l'*Con* è tenuto a versare all'attore la somma di euro **18.083,20**, mentre l' *Controparte_2* di Alessandria la somma di euro **125.160,68**.

Nessun aumento può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione, atteso che non sono state tempestivamente allegate e provate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit*, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire (*ex multis* Cass. civ. n. 23469/2018).

In relazione al danno complessivamente quantificato, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712). In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data del 30.9.2017 (individuata come data intermedia nell'arco di durata dei trattamenti); le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice *Org_1*
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori *ex lege*.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese depositata dal difensore di parte attrice.

Le spese di CTU espletata nel presente giudizio, già separatamente liquidate con decreto dell'11.7.2023, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute. Devono essere riconosciute altresì le spese di CTP di euro 1.830, come da fattura del Dr. *Persona_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704

All’attore vanno altresì refuse le spese legali per l’assistenza prestata nella fase di accertamento tecnico preventivo e gli esborsi per iscrizione a ruolo, C.U. e notifica (esclusa la restante voce di spesa non documentata per copie), nonché le spese di CTU e di CTP sostenute nella medesima fase, come da fatture prodotte in atti (Dr. *Persona_2* per euro 2.440, Dr. *Persona_3* per euro 2.400, Dr. *Persona_1* per euro 366).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- condanna l’ *Controparte_6* a versare alla parte attrice la somma di euro **18.083,20** + **8.810 + 9.900** a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna l’ *Controparte_2* di Alessandria a versare alla parte attrice la somma di euro **125.160,68** + **75.649 + 19.800** a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

- condanna le parti convenute a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 286,00 + 1.830 per esborsi nel presente giudizio, € 2.440 + 2.400 + 366 + 328,05 per spese di ATP, € 22.457 + 5.916 (ATP) per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;

- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.

Bologna, 30 maggio 2024

Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-704